



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE**

**Direzione Generale per la Sicurezza Stradale**

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni della segnaletica stradale;

VISTO l'art.201 del decreto legislativo n.285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014 n. 72 che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

CONSIDERATO che in data 4 aprile 2016 è entrata in vigore la norma UNI 10772:2016 "Sistemi di Trasporto Intelligenti - Sistemi per l'elaborazione delle immagini video atti al riconoscimento delle targhe", applicata a tutti i sistemi di identificazione basati sul riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli, ai fini dell'accertamento delle violazioni al codice della strada;

VISTO il decreto dirigenziale n.4707, in data 1° agosto 2016, con il quale la società Technology Associates S.r.l., con sede legale in Alzaia Naviglio Pavese, 3 – 2090 Assago (MI), ha ottenuto l'approvazione di un dispositivo rilevatore delle infrazioni al semaforo rosso, denominato "RedLightMeter";

VISTA la nota in data 27 marzo 2019, con la quale la società Technology Associates S.r.l. ha chiesto l'estensione della approvazione del sistema "RedLightMeter" ad una versione denominata "RedLightMeter ML", integrato con un nuovo apparato LPR TEAS HD6016 conforme alla norma UNI 10772:2016;

VISTA la documentazione tecnica allegata alla domanda;

CONSIDERATO che la modifica apportata, così come dichiarato dalla società Technology Associates S.r.l. e provato dalla documentazione trasmessa, non compromette o modifica il corretto funzionamento dell'apparato;

## DECRETA

### *Articolo 1 - Approvazione*

1. È concessa alla società Technology Associates S.r.l., con sede legale in Alzaia Naviglio Pavese, 3 – 2090 Assago (MI), l'estensione di approvazione del dispositivo per il rilevamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa, denominato "RedLightMeter", di cui al decreto dirigenziale n. 4707, in data 1° agosto 2016, alla versione denominata "RedLightMeter ML", integrato con un nuovo apparato LPR TEAS HD6016 conforme alla norma UNI 10772:2016.
2. Restano valide le prescrizioni degli artt.1, 2, 3, 4, 5, e 6 del decreto n. 4707 del 1° agosto 2016.

### *Articolo 2 - Classi prestazionali e limiti funzionali*

1. Il sistema "RedLightMeter ML", in base ai risultati delle prove base ed estese effettuate in laboratorio ai sensi della norma UNI 10772:2016, è in grado di riconoscere, alle velocità di movimentazione delle targhe pari a 50 e 70 km/h, in condizioni di traffico canalizzato e non canalizzato, nelle condizioni ambientali diurne e notturne, le targhe posteriori delle diverse tipologie di veicoli (autoveicoli - formati A e B, motoveicoli e ciclomotori), previste dagli articoli 250 e 258 del D.P.R. n. 495/92, con le seguenti classi di accuratezza:
  - a) targhe posteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico canalizzato: classe A;
  - b) targhe posteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico non canalizzato: classe A;
  - c) targhe di motoveicoli e ciclomotori: classe A;
2. Il sistema "RedLightMeter ML", in base al risultato della specifica prova estesa effettuata a velocità superiore a quella della prova base, è in grado di riconoscere, in classe A, alla velocità di 100 km/h in condizioni di traffico canalizzato, le targhe posteriori degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei ciclomotori.
3. Il sistema "RedLightMeter ML" è stato sottoposto a prove funzionali su strada nelle condizioni ambientali diurne e notturne, eseguite da laboratorio accreditato, atte a validare la modalità di funzionamento *free-run*.
4. Il sistema "RedLightMeter ML" è in grado di svolgere le funzioni con i seguenti limiti geometrici nel caso di rilevamento autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori:
  - a) distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 18,00 m;
  - b) altezza massima da terra dell'unità di ripresa: 6,00 m;
  - c) angolo massimo di disassamento dell'unità di ripresa rispetto al piano targa, misurato sulla mezzeria della corsia più esterna da controllare - angolo di deformazione prospettica massimo: 18,8°
  - d) larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 3,80 m;
  - e) profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 2 m.

5. La telecamera LPR TEAS HD6016 è in grado di monitorare una sola corsia compatibilmente con la larghezza massima di riconoscimento a 0 lx, pertanto, nel caso di multicorsia, dovranno essere previste tante telecamere LPR TEAS HD6016 quante sono le corsie.
6. Per gli aspetti di dettaglio sulle prestazioni e sui limiti di funzionamento del sistema “RedLightMeter ML” è necessario riferirsi al “Manuale tecnico e di installazione del sistema per la documentazione fotografica delle infrazioni alla lanterna semaforica rossa art. 146 c. 2 e 3” (versione 1.4.1\_1 del 20 luglio 2020).
7. Il sistema “RedLightMeter ML”, in mancanza di prove di laboratorio sul riconoscimento delle targhe anteriori, è in grado di riconoscere le sole targhe posteriori di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori.

### *Articolo 3 - Installazione ed esercizio*

1. Le condizioni d’installazione dei dispositivi “RedLightMeter ML”, devono corrispondere a quanto indicato nell’articolo 2, comma 4, sulla base delle configurazioni di prova, e, come ulteriore dettaglio, a quanto riportato nel “Manuale tecnico e di installazione del sistema per la documentazione fotografica delle infrazioni alla lanterna semaforica rossa art. 146 c. 2 e 3” (versione 1.4.1\_1 del 20 luglio 2020).
2. Nel caso di eventuali condizioni di installazioni differenti da quelle individuate nel “Manuale tecnico e di installazione del sistema per la documentazione fotografica delle infrazioni alla lanterna semaforica rossa art. 146 c. 2 e 3” “RedLightMeter ML”, dovranno essere adottati e certificati tutti gli accorgimenti atti a garantire la piena funzionalità del dispositivo nel rispetto della presente approvazione.
3. In generale, l’installazione deve essere eseguita in conformità al Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione, in modo da non costituire pericolo per la circolazione, sia dei veicoli, sia dei pedoni, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza sull’installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico ed anche in relazione agli interventi di manutenzione.

### *Articolo 4 - Produzione e commercializzazione*

1. I sistemi “RedLightMeter ML” che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione dovranno essere conformi alle documentazioni tecniche e ai prototipi depositati presso questo Ministero relativi al decreto n. 4707 del 1° agosto 2016 e al presente decreto.
2. I sistemi “RedLightMeter ML” che saranno prodotti dovranno riportare indelebilmente, su ogni esemplare, gli estremi del decreto n. 4707 del 1° agosto 2016 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al sistema “RedLightMeter ML” e a qualsiasi suo sottosistema oggetto della presente approvazione in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.

4. I sistemi “RedLightMeter ML” che saranno prodotti dovranno essere commercializzati unitamente al “Manuale tecnico e di installazione del sistema per la documentazione fotografica delle infrazioni alla lanterna semaforica rossa art. 146 c. 2 e 3” (versione 1.4.1\_1 del 20 luglio 2020) emesso in data 20 luglio 2020, costituente parte integrante del presente decreto, per quanto non in contrasto e non esorbitante i limiti e le condizioni contenuti nel decreto n. 4707 del 1° agosto 2016 e nel presente decreto di estensione di approvazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Ing. Giovanni Lanati)